



UFFICIO GIUDICE DI PACE DI BOLOGNA

SEZIONE 4 via Barontini 16 Bologna

Si comunica a:

**Avv. MARCO BORDONI
VIA EMILIA N. 3
40068 SAN LAZZARO DI SAVENA
BO**

FAX N. 051 6276001

**Avv. NICOLA STANGOLINI
GALLERIA UGO BASSI N. 1
40100 BOLOGNA
BO**

FAX N. 051 222644

**Comunicazione di cancelleria
Comunicazione di Deposito Sentenza**

Procedimento Numero: 7890/2011 - RITO ORDINARIO
Azioni di competenza del Giudice di Pace in materia di risarcimento danno

Giudice: ZARDI ANDREA

Depositata Sentenza Numero: 858/2013 in data: 19/02/2013

Repertorio N. 749/2013

Si avvisa che la sentenza viene trasmessa alla competente Agenzia delle Entrate.

Parti nel procedimento

Bologna 19/02/2013

IL CANCELLIERE

[Handwritten signature]

Attore Principale

**RETE DEI CARROZZIERI DI BOLOGNA PER I CONSUMATORI
S.C.A.R.L.**

Difeso da:
MARCO BORDONI

Convenuto Principale

FONDIARIA SAI S.P.A.

Difeso da:

Convenuto Secondario

ROSSETTI LISA

Difeso da:

Intervenuto

AXA ASSICURAZIONI SPA

Difeso da:
NICOLA STANGOLINI

vedi P.Q.M. allegato

Bologna 19/02/2013

IL CANCELLIERE
MIRIAM...
CANTINAZIONE



ORIGINALE B

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL GIUDICE DI PACE DI BOLOGNA

Avv. Andrea Zardi

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa civile iscritta al n.7890 del ruolo generale dell'anno 2011

Promossa da:

Rete dei Carrozzeri di Bologna per i Consumatori s.c.a.r.l., in persona del legale rappresentante, assistita dall'avv. Marco Bordoni - attrice -

contro

Fondiarìa Sai s.p.a., con sede in Torino, Corso Galileo 12 - convenuta contumace -

[REDACTED] residente in Montevoglio via Castello Oliveto 2 - convenuta contumace -

con l'intervento volontario di

[REDACTED], in persona del legale rappresentante Delpero Fabio, con sede in Milano, assistita dall'avv. **[REDACTED]**

Conclusioni dell'attrice Rete dei Carrozzeri di Bologna: nell'atto di citazione e nelle note conclusive 3.2.12.

Conclusioni dell'intervenuta Axa Assicurazioni s.p.a.: nel foglio di deduzioni e conclusioni 3.2.12.

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO

Rete dei Carrozzeri di Bologna per i Consumatori s.c.a.r.l., chiede accertarsi la responsabilità esclusiva della convenuta **[REDACTED]** nella causazione del sinistro avvenuto in Calderara di Reno il **[REDACTED]**, nonché l'efficacia del contratto di cessione del credito stipulato dalla **[REDACTED]** e dalla Rete dei Carrozzeri di Bologna il 23.6.2011 e condannare i convenuti Fondiarìa Sai s.p.a. e **[REDACTED]** al risarcimento dei danni all'autoveicolo patiti dalla **[REDACTED]** s.r.l, oggetto della cessione.

Espone parte attrice che il furgone Volkswagen di proprietà della **[REDACTED]** s.r.l, assicurato Axa Assicurazioni, mentre si trovava in sosta all'interno dell'area di parcheggio adiacente la via Matteotti era urtato

Sentenza N.

858/13

R.G.

7890/11

Cron.

648/13

Rep. N.

749/13

Spedita il:

03/02/12

Depositata il

07/09/12

PUBBLICATA IL

19 FEB 2013

nella fiancata laterale destra dall'autovettura Honda di proprietà e condotta da [REDACTED], assicurata presso la compagnia Fondiaria Sai, che effettuava una manovra in retromarcia senza avvedersi della vettura dell'attrice. Assume l'attrice che i danni al veicolo della [REDACTED] srl ammontano, al netto dell'iva non richiesta, a complessivi € 5169,39.

Le convenute Fondiaria Sai s.p.a. e [REDACTED] sono rimaste contumaci.

Con atto di intervento volontario Axa Assicurazioni s.r.l. interviene in giudizio chiedendo, in via preliminare, dichiararsi l'improcedibilità della domanda principale per violazione degli artt. 148 d.lvo209\05 e 7 dpr 254\06; nel merito respingersi le domande dell'attrice in quanto infondate in fatto e in diritto.

A seguito dell'intervento volontario di Axa Assicurazione l'attrice chiede dichiararsi l'inammissibilità dell'intervento per nullità del mandato di rappresentanza in quanto contrario a norme imperative e per mancanza di interesse ad agire ex art. 100 cpc.

Riguardo alla questione preliminare, va richiamata l'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 149 del D.lvo 209\05 data dalla sentenza della Corte Costituzionale del 19/06/2009, n. 180, che ha inquadrato la procedura di risarcimento diretto, instaurabile nei confronti del proprio assicuratore, non come una diminuzione di tutela del danneggiato, ma come ulteriore rimedio di carattere alternativo, e non esclusivo, non precludendo così le azioni già previste dall'ordinamento in suo favore, dal momento che il Codice delle assicurazioni ha inteso rafforzare la posizione dell'assicurato che ha subito il danno, senza togliergli la possibilità di far valere i suoi diritti secondo i principi della responsabilità civile verso l'autore del fatto dannoso e verso l'assicuratore di quest'ultimo. Estesa la tutela del danneggiato, la legge non ha concesso analoghe facoltà anche all'Assicurazione di questo, tale da consentirle di intervenire nella causa di risarcimento - che avrebbe in astratto legittimato l'azione diretta ex art. 149 D.Lgs. n. 209\05, ma che il danneggiato ha scelto di instaurare contro i soli responsabili civili ai sensi degli artt. 144 d.lgs 209\05 - e far proprie le difese dei soggetti legittimati nel rapporto sostanziale che hanno la disponibilità dei diritti sui quali si controverte.

La legittimazione passiva dell'assicuratore del danneggiato ha ragione di essere unicamente a seguito dell'azione proposta da quest'ultimo nei confronti del proprio assicuratore e non in virtù di un potere di iniziativa proprio, inteso a vanificare le prerogative del danneggiato imponendogli un contraddittorio non voluto.

Per altra via, assume la parte intervenuta di derivare la propria legittimazione passiva dalla nuova formulazione dell'art. 1 bis della Convenzione tra imprese di Assicurazioni per il risarcimento diretto e per il risarcimento dei terzi trasportati CARD e dal mandato di gestione della pratica di risarcimento conferito da Fondiaria Sai a Axa Assicurazioni in attuazione della CARD, per la trattazione degli affari previsti dagli artt. 141 e 149 d.lgs 209\05, che produce.

Così definito il limite di tale mandato, si osserva anzitutto che questo non conferisce alcun potere di rappresentanza nell'odierno giudizio, che ha per oggetto una tradizionale azione di risarcimento verso il responsabile ai sensi degli artt. 2043 e ss. c.c. e 144 d.lgs 209\05. Invero Axa non dichiara di agire in qualità di rappresentante in nome e per conto del responsabile (costituendosi quale convenuta ex art. 77 c.p.c. e assumendo le veci della preponente), bensì agisce in nome proprio facendo valere un diritto altrui, contravvenendo il divieto di sostituzione processuale di cui all'art. 81 c.p.c..

Ancora la parte intervenuta, per definire altrimenti il rapporto intercorrente con Fondiaria Sai, richiama l'istituto della delegazione cumulativa, art. 1268 c.c., qualificandosi quale nuovo debitore che si affianca al debitore originario, sempre in forza della sottoscrizione della CARD.

A tale proposito, non è riscontrabile nella convenzione CARD l'istituzione di un rapporto di provvista tra Fondiaria Sai e Axa Assicurazioni, che, in ogni caso, non legittimerebbe il delegato a proporre eccezioni fondate sul rapporto di valuta, ovvero sull'obbligazione di risarcimento del danno del delegante Fondiaria Sai, stante il limite posto dalla regola generale dell'art. 1271 comma 3 c.c..

Di conseguenza sulla questione preliminare, va dichiarata l'inammissibilità dell'intervento di Axa Assicurazioni s.p.a.

Risolta la questione preliminare, la causa risulta istruita su base documentale e, quindi, matura per la decisione anche nel merito.

La domanda principale è fondata e deve essere accolta.

L'attrice ha provato la propria legittimazione attiva producendo il contratto di cessione del credito relativo al risarcimento del danno conseguente al sinistro di cui all'oggetto, stipulato dalla ~~XXXXXXXXXX~~ e dalla Rete dei Carrozzeri di Bologna, e la comunicazione ai sensi dell'art. 1264 c.c. in data 23.5.2011.

La responsabilità esclusiva della convenuta è provata dal modello di constatazione amichevole sottoscritto da entrambi i conducenti, prodotto in giudizio, che pertanto ha valore prova piena del fatto ai sensi di legge.

Il danno è quantificabile con riferimento alla fattura n. 145 della [redacted] del 22.6.2011, dell'importo imponibile di € 5169,39 non contestata in sede stragiudiziale né in sede giudiziale, che comprende le spese di noleggio di un furgone frigo delle medesime caratteristiche, necessario per lo svolgimento dell'attività commerciale della proprietaria; esclusa l'iva sulla fattura in quanto integralmente detratta dalla ditta Tortellini Soverini s.r.l.

Le spese seguono la soccombenza a carico delle convenute contumaci; le spese della parte intervenuta sono compensate considerata la continua evoluzione giurisprudenziale sull'argomento.

P.Q.M,

Il Giudice di Pace di Bologna, definitivamente pronunciando fra le parti, ogni contraria istanza deduzione ed eccezione disattesa:

- accertata la responsabilità esclusiva della convenuta [redacted] nella determinazione del sinistro stradale occorso in Calderara di Reno il [redacted], per cui è causa, condanna la stessa convenuta e la Fondiaria Sai s.p.a. in persona del legale rappresentante, al pagamento in favore dell'attrice della somma di € 5169,39 a titolo di risarcimento del danno materiale oltre interessi legali dalla data della fattura al saldo;
- condanna le stesse parti convenute a rifondere all'attrice le spese del procedimento che liquida € 1100,00 per onorari, € 750,00 per competenze, € 240,00 per spese, oltre 12,5% per spese generali, C.P.A. e I.V.A. come per legge;
- compensa le spese processuali tra la parte attrice e l'intervenuta Axa Assicurazioni s.p.a..

Bologna 4/9/2012

Il Giudice di Pace

Avv. Andrea Zardi

Depositato in Cancelleria

IL 19 FEB 2013

Dr.ssa Rosella Fiorino

